

Allegato "A" al Repertorio n. 20803/5303. -----

-----S T A T U T O-----

-----della "Associazione Radamante"-----

Titolo I: Denominazione, Sede, Durata, Finalità e Attività----

Art. 1 - Denominazione-----

È costituita un'Associazione ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Radamante", in sigla anche: "Radamante" ed in seguito nominata anche solo "Radamante".-----

Art. 2 - Sede-----

La sede legale è fissata a Palermo in Via Valdemone n. 57. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale, comunitario e non, sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati. L'associazione è regolata dal presente Statuto e da apposito Regolamento interno.-----

Art. 3 - Durata-----

La durata dell'Associazione è illimitata essendo costituita a tempo indeterminato.-----

Art. 4 - Finalità-----

Gli scopi dell'Associazione sono:-----

A) contribuire alla crescita e sviluppo professionale ed esperienze formative che premino la mobilità e l'integrazione transnazionale dei docenti, dirigenti e del personale della pubblica amministrazione, tirocinanti anche assicurando tutela e programmi sul piano, organizzativo, giuridico, sociale;-----

B) rimuovere gli ostacoli alla mobilità e integrazione europea, favorire la tutela dei propri associati, in campo nazionale e internazionale relativamente alle problematiche di settore, favorire politiche sociali e dell'occupazione nella UE, miglioramento delle condizioni di lavoro e della formazione professionale, lotta alle discriminazioni, promuovere la progressione delle carriere e la tutela dei diritti fondamentali relativamente al profilo professionale di riferimento;-----

C) favorire gli scambi culturali fra i propri iscritti e altre figure istituzionali o soggetti privati, realizzare studi e divulgazione dei temi oggetto dello statuto, favorire la pratica attuazione del diritto comunitario nelle problematiche di settore;-----

D) offrire agli organi decisionali e consultivi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, delle Istituzioni anche dell'Unione Europea, impegnate nelle aree d'interesse statutario, una qualificata collaborazione e fattive proposte per migliorare l'efficacia, la qualità dei sistemi d'istruzione e formazione in Europa, della organizzazione ed erogazione dell'insegnamento, il rispetto dell'etica e professionalità, la trasparenza, il buon andamento e la meritocrazia nella pubblica amministrazione,-----

E) favorire la libera circolazione e il confronto dei docenti, degli studenti, formatori e tirocinanti nei paesi UE alla luce

di una comune programmazione dei piani di studio a livello scolastico e universitario funzionale al riconoscimento di titoli e professionalità, dei periodi di studio e formazione all'estero;-----

E bis) favorire la mobilità transnazionale e la libera circolazione del personale, dei professionisti e dei dirigenti della pubblica amministrazione negli ordinamenti UE al fine dell'individuazione di elevati livelli di garanzia dei profili professionali di riferimento alla luce di un'armonizzazione e ravvicinamento della legislazioni e delle prassi;-----

F) sviluppare l'informazione, studi, progetti e ricerche nelle materie statutarie;-----

G) curare la pubblicazione di scritti, periodici e non, anche in via telematica;-----

H) organizzare incontri di studio, congressi e convegni, locali, nazionali ed internazionali, attività di formazione e aggiornamento sui temi di interesse statutario;-----

I) partecipare a bandi, gare e progetti, ricevere finanziamenti da autorità locali, nazionali, comunitari ed internazionali per il perseguimento delle finalità statutarie;-----

L) finanziare, promuovere, coordinare, divulgare, studi, ricerche, progetti sui temi e nei settori connessi alle finalità statutarie;-----

M) Promuovere e sostenere l'attività legislativa e regolamentare in ambito locale, nazionale e comunitario al fine di migliorare gli aspetti di maggiore criticità e rilevanza, premiando la qualità, la meritocrazia, l'efficienza, la pari opportunità e favorendo l'armonizzazione, il ravvicinamento e l'unificazione del diritto e delle prassi negli Stati UE nelle materie statutarie;-----

N) stipulare convenzioni, accordi ed altre forme di cooperazione con altri enti pubblici o soggetti privati in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;-----

O) organizzare e/o coorganizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale nelle materie statutarie e nell'ambito del quadro di riferimento comunitario e cooperazione europea;-----

P) contribuire alla costruzione dell'identità europea rispetto ai valori del lavoro, della multiculturalità, della cittadinanza attiva, del diritto, della legalità anche alla luce di un confronto interculturale rivolto ai paesi extracomunitari e dell'area euro-mediterranea;-----

Q) favorire la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione in ingresso e in itinere dei cittadini dell'Unione, anche permanente, alla luce dei programmi di azione comunitari;-----

R) favorire attività di consulenza, assistenza, fornendo pareri orali e scritti nonché difesa in giudizio, specialistica a mezzo di giuristi ed esperti del settore, legali a tutela dei soggetti e dei fini di interesse specifico dell'Associazione;

- all'Associazione è fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;-----

- l'Associazione disciplina in modo uniforme il rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;-----

~.l'Associazione usa, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".-----

Titolo II. I Soci-----

Art. 6 - Soci dell'Associazione-----

I Soci dell'Associazione si distinguono in:-----

~.soci fondatori;-----

~.soci collettivi;-----

~.soci individuali;-----

~.soci sostenitori;-----

~.soci onorari;-----

Sono SOCI FONDATAORI tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone il relativo atto. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari;-----

Sono SOCI COLLETTIVI persone giuridiche, Associazioni ed enti di qualunque natura interessati alle tematiche del **presente** statuto;-----

Sono SOCI INDIVIDUALI persone fisiche che condividono gli scopi della Associazione sia in virtù del loro impegno professionale che per puro interesse culturale, tra cui in via esemplificativa si possono annoverare insegnanti, giuristi e professionisti comunque interessati ai temi di interesse dell'Associazione;-----

Sono SOCI SOSTENITORI gli enti, le società e i privati che contribuiscono economicamente all'attuazione delle finalità statutarie;-----

Sono SOCI ONORARI le persone che vantano particolari meriti nelle aree di interesse statutario, della formazione o in ambito giuridico, che abbiano contribuito al conseguimento degli scopi della Associazione.-----

Art. 7 - Diritti dei soci-----

Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per ciascuna categoria di soci. La modalità di adesione deve essere approvata a maggioranza dal Consiglio direttivo.-----

Hanno diritto al voto in Assemblea i soci fondatori, individuali e collettivi, anche sotto forma di delegati secondo mo-

dalità da stabilire con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, e nel caso dei soci collettivi, questi ultimi nella figura di persona munita di delega formale dall'avente rappresentanza legale del socio giuridico collettivo.-----

I soci sostenitori e i soci onorari possono partecipare all'Assemblea, ma dispongono solo di voto consultivo.-----

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei limiti suesposti ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.---

La qualità di associato e le contribuzioni effettuate a favore dell'Associazione non sono trasmissibili per atto tra vivi né le contribuzioni possono essere rivalutate.-----

I rappresentanti dei soci collettivi, i soci fondatori e i soci individuali, sono ugualmente eleggibili alle cariche dell'Associazione.-----

Art. 8 - Recesso, esclusione e decadenza degli associati-----

Gli associati possono recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dall'inizio dell'esercizio sociale successivo.-----

I soci che cessino, per qualunque motivo, di appartenere all'Associazione non possono reclamare la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.-----

Perde lo status di socio e quindi il diritto al voto il socio che receda o che sia stato dichiarato moroso con decisione del Consiglio Direttivo.-----

La cessazione della qualità socio può inoltre venire disposta per gravi motivi da parte dell'apposita commissione di disciplina ai sensi dell'art. 20 dello statuto.-----

Art. 9 - Tutela dei soci che agiscono su incarico della Associazione-----

L'Associazione tutela i propri soci per le responsabilità e le azioni effettuate nell'ambito delle proprie cariche associative nel pieno rispetto dello Statuto e del Regolamento e delle disposizioni degli organi statutari. Sono comprese la tutela legale e il rimborso di eventuali danni contro terzi disposti se soccombenti in giudizio civile, se l'atto contestato era autorizzato in via formale dal Consiglio Direttivo. È espressamente esclusa la tutela di atti non autorizzati, salvo specifica delibera favorevole del Collegio dei Probiviri e del Consiglio. Tale tutela non può comunque superare il patrimonio netto della associazione stessa e in nessun caso possono essere dedotte responsabilità personali di soci a qualsivoglia titolo in base a questo articolo.-----

Titolo III - Organi della Associazione-----

Art. 10 - Organi dell'Associazione-----

Sono organi dell'Associazione:-----

~ l'Assemblea degli associati;-----

~ il Consiglio Direttivo;-----

- ~ ..il Presidente;-----
- ~ ..il Segretario Generale -----
- ~ ..il Tesoriere-----
- ~ ..Il Collegio dei Probi Viri;-----

Art. 11 - Assemblea generale degli associati-----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, alla quale partecipano tutti gli associati, senza alcuna distinzione tra loro. L'Assemblea generale degli associati è costituita da tutti gli iscritti, anche costituita in forma rappresentativa, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e si riunisce almeno una volta l'anno, secondo le modalità definite dal regolamento stilato dal presidente e approvato dal Consiglio direttivo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo relativo al programma di attività dell'Associazione nell'esercizio o negli esercizi successivi. Essa può essere convocata come ordinaria o straordinaria.-----

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea-----

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e viene convocata dal Presidente. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o con fax o e-mail posta certificata da spedire agli associati almeno 7 giorni di calendario prima del giorno fissato, con indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno o nel sito web dell'associazione.-----

Per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo l'Assemblea deve essere convocata entro il mese di marzo di ogni anno.-----

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente con motivato ordine del giorno oppure su richiesta di almeno due terzi degli associati. Viene convocata con la modalità descritta e preavviso non inferiore ai 7 giorni di calendario.--

Art. 13 - Competenze della assemblea e diritto di voto-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che ne regola lo svolgimento. In sua assenza è presieduta dal Vicepresidente o da altro consigliere appositamente delegato.---

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire, la validità delle deleghe e, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, lo scrutinio delle stesse.-----

Spetta all'Assemblea:-----

- ~ ..l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;-----
- ~ ..la nomina dei membri componenti del Consiglio Direttivo;---
- ~ ..l'approvazione definitiva delle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo su richiesta o presentazione del Presidente;-----
- ~ ..l'approvazione della relazione del Presidente;-----
- ~ ..lo scioglimento dell'Associazione previa ammissione alla

votazione da parte del Collegio dei Probiviri;-----
~..la ratifica delle decisioni d'urgenza del Consiglio Direttivo nelle materie di competenza dell'Assemblea;-----
~..la nomina di uno o più Presidenti Onorari su proposta del Consiglio Direttivo;-----
~..la ratifica della misura della quota associativa annuale nel caso si rendano necessarie variazioni proposte dal Consiglio Direttivo;-----

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci collettivi, individuali o fondatori secondo quanto previsto dal Regolamento. Ciascun associato esprime un voto, purché in regola con le quote sociali.-----

Il voto dei soci sostenitori e onorari ha solo valore consultivo. Tali soci non concorrono a costituire il numero legale.-
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, e, in seconda convocazione, è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. È ammesso il voto per delega ad altri associati secondo le previsioni del regolamento.-----

Art. 14 - Modifiche statutarie-----

Le modifiche dello statuto della associazione possono essere proposte dal presidente e/o dal presidente onorario. Per le modificazioni dello Statuto, l'Assemblea si intende validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è modificabile l'articolo e le disposizioni relative che disciplinano lo scioglimento (art. 15 e quanto applicabile).-----

Art. 15 - Scioglimento-----

Lo scioglimento della associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza, dal Collegio dei Probiviri, che delibera a maggioranza o da una petizione dei soci ordinari che raccolga almeno due terzi delle firme dei soci aventi diritto di voto. La proposta può essere sottoposta all'assemblea solo previo voto favorevole obbligatorio del Collegio dei Probiviri.-----

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria. La deliberazione è valida se adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi dai soci presenti e rappresentati. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissa le modalità di liquidazione. Il patrimonio che si rende disponibile, soddisfatte tutte le obbligazioni, è destinato ad opere di pubblica utilità, assistenza e beneficenza coerenti con lo scopo dell'Associazione. In ogni caso di scioglimento dell'Associazione vi è l'obbligo per i liquidatori di devolvere il patrimonio dell'Ente ad una o più Associazioni con finalità analoghe alle proprie o ai fini di

pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.-----

Art. 16 - Consiglio Direttivo e sua competenza-----

È l'organo direttivo dell'Associazione con pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. È costituito da 8 Consiglieri, tra i quali vengono nominati un Presidente, Vice-presidente, Segretario Generale, Tesoriere. I componenti del Consiglio vengono eletti dall'assemblea. Possono concorrere alla carica tutti i soci fondatori, individuali e collettivi questi ultimi nella figura del loro rappresentante delegato. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, se non altrimenti determinato dal Presidente dell'Assemblea con il consenso della maggioranza dei votanti. I Consiglieri restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di sopravvenuta vacanza di uno o più posti nel Consiglio stesso, si può provvedere alla cooptazione dei Consiglieri in carica. I Consiglieri nominati per cooptazione scadono con il Consiglio di cui entrano a far parte. In caso di dimissione del Presidente, su morte o permanente inabilità, scade tutto il Consiglio e si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea.-----

Per la validità delle delibere del Consiglio è richiesta la presenza di non meno della metà dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente o consigliere espressamente delegato dal Presidente. In caso di parità prevale la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole di chi presiede.-----

Il Consiglio Direttivo nomina: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario Generale.-----

Spetta al Consiglio Direttivo:-----

~ ..elaborare proposte, programmi di lavoro e provvedere all'esecuzione delle delibere approvate dall'Assemblea;-----

~ ..predisporre il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo con l'ausilio del Tesoriere;-----

~ ..deliberare ogni atto necessario ad utile al conseguimento delle finalità dell'Associazione;-----

~ ..stipulare convenzioni, accordi con figure professionali specialistiche per l'assolvimento dei fini statutari.-----


Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno dei suoi membri determinate funzioni ed il compimento di determinati atti.-----

Delle riunioni e delle delibere del Consiglio viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed inviato ai membri del Consiglio Direttivo.-----

Il verbale viene sottoposto ad approvazione nella prima seduta successiva del Consiglio.-----

Art. 17 - Presidente - Rappresentanza dell'Associazione-----

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, risulta eletto chi ottiene il maggior numero di



voti in scrutinio palese. Il caso di parità conta doppio il voto del Presidente uscente o del Vicepresidente, qualora il Presidente fosse dimissionario. Egli resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.-----

Ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e sovrintende all'osservanza dello statuto.-----

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e può adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti che reputa necessari, con l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella prima riunione per le relative deliberazioni.----

Provvede alla convocazione dell'Assemblea Generale e illustra la relazione all'Assemblea.-----

Il Presidente può delegare con atto formale ad altro Consigliere l'assolvimento di determinate attribuzioni tratte dagli ambiti dei propri compiti e responsabilità. -----

In caso di impedimento o assenza è sostituito dal vice Presidente.-----

Art. 18 - Collegio dei Probi Viri-----

È l'Organo di controllo statutario ed etico dell'Associazione. Sovrintende alla osservanza dei fini statutari nella conduzione della Associazione e come tale non ha potere deliberativo ma esprime parere vincolante sugli argomenti sotto indicati. Agisce da consiglio di disciplina.-----

Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo fino a 3 membri, che restano in carica 5 anni e possono essere rieletti.--

Il Collegio dei Probi Viri:-----

~ tutela l'aderenza ai fini istituzionali delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, può esprimere un veto sulle delibere non aderenti ai fini statutari con motivato provvedimento;-----

~ esprime parere obbligatorio sulle proposte variazioni di statuto e sulla proposta di scioglimento, necessario per l'ammissione alla votazione in Assemblea;-----

Esprime il suo voto a maggioranza semplice se non altrimenti specificato.-----

Art 19 - Segretario Generale e Tesoriere -----

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nelle cure degli affari sociali.-----

Il Tesoriere ha la gestione della cassa e la rappresentanza fiscale, si incarica dell'apertura e tenuta dei conti correnti.-----

Art. 20 - Consiglio di Disciplina-----

Qualora un socio venga deferito al Presidente per condotte non in linea con i fini istituzionali e/o etici, questi trasmette gli atti di denuncia al Collegio dei Probiviri, che si costituisce in Consiglio di disciplina. -----

Esso in tal caso ha poteri di indagine interna e potrà, uditi i testimoni che riterrà ascoltare, compreso il presidente, i consiglieri e tutte le cariche sociali, determinare l'espulsione del socio o la sua decadenza dalla carica, qualora ne

ricoprisse una, da mettere all'ordine del giorno del Consiglio direttivo. -----

Durante il procedimento il socio è sospeso dall'esercizio del diritto di voto e dalla eventuale carica a lui attribuita, fino all'adozione del provvedimento.-----

In caso di decadenza si applicheranno le normali regole dello statuto per la reelezione e nomina del decaduto. La morosità oltre 12 mesi può costituire giusta causa di espulsione e non richiede convocazione del consiglio di disciplina.-----

Art. 21 - Decadenza-----

La decadenza dalle cariche avviene per:-----

1. dimissioni;-----

- delibera del Collegio di Disciplina dopo formale riunione e votazione e ratifica da parte del Consiglio direttivo.-----

Titolo IV - Amministrazione-----

Art. 22 - Sedi secondarie-----

Il Consiglio Direttivo delibera l'indicazione di eventuali sedi secondarie. Le riunioni degli organi associativi sono tenute nella sede principale dell'Associazione, salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione.-----

Art. 23 - Il patrimonio dell'Associazione-----

Esso comprende beni mobili ed immobili, di cui l'associazione stessa è proprietaria a qualsiasi titolo.-----

Le risorse economiche della Associazione sono costituite da:--

a) Le quote delle iscrizioni degli associati-----

b) Eventuali interessi di depositi bancari ed altre rendite di varia natura-----

c) Eventuali contributi di altre Associazioni pubbliche o private, o da persone fisiche o giuridiche-----

d) donazioni e lasciti del patrimonio testamentario non vincolati all'incremento-----

e) rimborsi derivanti da convenzioni-----

f) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo-----


g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali-----

h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore-----

i) dai redditi del patrimonio, lasciti, donazioni, finanziamenti e contributi locali, nazionali e comunitari-----

j) da ogni altra entrata, provento, lascito o donazione.-----

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche le modalità e i tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali. Essa può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti le modalità e i tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nel presente atto.-----



I fondi occorrenti per la gestione ordinaria possono essere depositati in conto corrente presso un istituto di credito scelto dal Consiglio o custoditi dal Tesoriere.-----

Art. 24 - Bilancio consuntivo e preventivo, gestione finanziaria-----

L'esercizio finanziario va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.-----

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo elaborato dal Tesoriere devono essere depositati presso la Presidenza almeno 7 giorni prima dell'Assemblea dei soci e vengono approvati con apposita Assemblea dei Soci.-----

Art. 25 - Capitazione-----

Ogni socio è tenuto alla capitazione annuale. Sono esentati da tale capitazione i Soci onorari e i Presidenti Onorari.-----

La capitazione deve essere versata in soluzione unica non frazionabile ed intera, indipendentemente dalla data di associazione, e riferita all'anno di esercizio in corso.-----

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto nei confronti della stessa.-----

È fatto divieto di distribuire ai soci anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi o riserve di capitali. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, con finalità simile di quella della Associazione stessa, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione disposta per legge.-

Art. 26 - Regolamento-----

Particolari norme di funzionamento del presente statuto, potranno essere disposte dal Consiglio Direttivo, come potranno essere regolate nello stesso regolamento tutti gli aspetti della vita e attività della Associazione non espressamente regolati nello statuto. Le modifiche del Regolamento vengono deliberate a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.-----

Art. 27 - Incarichi e rapporti di lavoro-----

L'Associazione può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia per il supporto delle attività dell'organizzazione. L'Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni sia persone fisiche che giuridiche, stipulando con loro contratti di consulenza o collaborazione temporanea a norma di legge. Tali rapporti possono essere accesi anche nei confronti di soci. I rapporti onerosi con terzi, sia un lavoro subordinato che non subordinato, sono disposti dal Presidente e ratificati nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo nei limiti delle regole di bilancio. -

Art. 28 - Responsabilità-----

L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati, fino al limite del patrimonio sociale. Sono espressamente escluse responsabilità